

## TUTTI APPROVATI AVENDO IDENTICO TENORE

### Emendamento

#### 9.0.3,

##### **Art. 9-bis.**

(Accesso al credito e partecipazione dei professionisti ai confidi)

Ai commi 1 ed 8, dell'articolo 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, così come modificati dall'articolo 8, comma 12-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo la parola: "professionisti", aggiungere: ", anche non organizzati in ordini o collegi, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4"».

#### 9.0.4

**TOMASELLI, SANTINI**

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

##### **«Art. 9-bis.**

(Accesso al credito e partecipazione dei professionisti ai confidi)

1. Ai commi 1 e 8 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, così come modificati dall'articolo 8, comma 12-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70 convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo la parola: "professionisti" aggiungere: ", anche non organizzati in ordini o collegi, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4"».

#### 9.0.5

**BELLOT, BISINELLA, MUNERATO**

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

##### **«Art. 9-bis.**

(Accesso al credito e partecipazione dei professionisti ai confidi)

Ai commi 1 ed 8 dell'articolo 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, così come modificati dall'articolo B, comma 12-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertita, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, dopo la parola: "professionisti", sono inserite le seguenti: ", anche non organizzati in ordini o collegi, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4"».

#### 9.0.6

**GALIMBERTI**

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

##### **«Art. 9-bis.**

(Accesso al credito e partecipazione dei professionisti ai confini)

Ai commi 1 ed 8, dell'articolo 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, così come modificati dall'articolo 8, comma 12-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo la parola: "professionisti", aggiungere: ", anche non organizzati in ordini o collegi, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4"».